

PROV. di Monza e Brianza

sigla C.C.

numero 68

data

19/12/2019

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N° 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA N° 2535/2019 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 PER APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 21.15 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione prosecuzione di seduta.

	Nominativo	Р	Α		Nominativo	Р	A
1	CITTERIO MARCO	Р		10	DELLA BONA LUIGI	Р	
2	ASCARI SILVIA	Р		11	MAURI LETIZIA	Р	
3	BALLABIO UMBERTO	Р		12	NESPOLI DONATELLA	Р	
4	BINDA FEDERICO	Р		13	PROSCIA VITO	Р	
5	BOFFI VALERIA	Р		14	STAGNO LUIGI	Р	
6	BOTTA MATTEO	Р		15	TAGLIABUE STEFANO	Р	
7	COSTANZO SABRINA	Р		16	VIGANO' STEFANO	Р	
8	CRIPPA FABRIZIO	Р		17	VILLA ROBERTO	Р	
9	D'ASARO STEFANIA	Р				17	//

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: //

Partecipano gli assessori:Pozzi Felice Teresio, Crippa Giacomo, Corigliano Adriano, Ceppi PaolaPozzi Felice Teresio.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Filippo Ballatore.

Il Consigliere Stefano Tagliabue, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto 5 dell'o.d.g.

Il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 a seguito di sentenza del Tribunale Ordinario di Monza n°2535/2019 - Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 per applicazione quota di avanzo di amministrazione accantonato" (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell'ufficio Segreteria).

Si dà atto che alle ore 22.05 è uscita dall'aula il consigliere Costanzo presenti n.16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ai sensi del quale, in occasione della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Richiamato l'articolo 24 del vigente Regolamento di contabilità ai sensi del quale:

- Comma 1 "La proposta di deliberazione per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, nei casi tassativamente previsti dalla legge, è formulata dal dirigente che detiene la competenza della spesa interessata";
- Comma 2 "Al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ed all'eventuale finanziamento degli stessi deve provvedersi di norma con periodicità trimestrale e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, salvo i debiti riconoscibili rilevati dopo tale data. Si deve tuttavia provvedere con procedura d'urgenza in tutti i casi in cui al decorrere del tempo è collegato il rischio di maggiori gravami oppure il maturare di interessi e/o rivalutazione monetaria";

Preso atto della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza n. 2535/2019 pubblicata il 12/11/2019, allegata alla presente deliberazione (allegato "C"), in base alla quale il Comune di Giussano deve rifondere a favore del Bar Laghetto S.n.c. di Cazzaniga Annamaria & C. l'importo complessivo di Euro 34.612,45, come di seguito dettagliato e come richiesto dall'avvocato della parte attrice con email del 19 novembre 2019 indirizzata al legale del Comune di Giussano:

- Euro 26.842,00 quale "parte capitale";
- Euro 188,85 quali "interessi legali";
- Euro 7.581,60 quali "spese di lite" in coincidenza delle spese legali dovute alla controparte (Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15%, iva e cpa nonché Euro 286,00 per spese esenti);

Vista la relazione tecnica allegata alla presente deliberazione con la quale vengono riportate informazioni utili a comprendere i motivi della lite oggetto del presente provvedimento (allegato "D");

Ritenuto necessario pertanto provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza sfavorevole del Tribunale Ordinario di Monza n. 2535/2019, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, considerato che attraverso il riconoscimento della legittimità del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente a quanto statuito dalla sentenza esecutiva stessa;

Evidenziato che le risorse finanziarie occorrenti per la copertura della sentenza sfavorevole in esame a seguito della quale si è generato debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per complessivi Euro 34.612,45 risultano disponibili come di seguito evidenziato:

- la quota capitale di € 26.842,00 potrà essere finanziata dall'utilizzo di quota di avanzo di amministrazione appositamente accantonata in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione 2018, previa variazione al bilancio di previsione 2019-2021 come da prospetto allegato B) alla presente deliberazione;
- 2) le spese di lite e gli interessi legali, pari ad Euro 7.770,45 complessivi, potranno essere finanziate nell'ambito delle disponibilità rilevabili fra gli stanziamenti 2019 già allocati nel bilancio di previsione 2019/2021, senza la necessità di procedere ad alcuna variazione di bilancio;

Osservato che, ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio, salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Dato atto dunque che con il presente provvedimento occorrerà approvare una variazione al bilancio di previsione 2019/2021 al fine di impiegare avanzo di amministrazione accantonato per la copertura della sentenza sfavorevole in esame, con riferimento alla "parte capitale";

Richiamato l'articolo 175, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno... c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti";

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 in data 9 dicembre 2019, nel documento allegato "E" al presente atto, con riferimento al riconoscimento del debito fuori bilancio e con riferimento alla variazione di bilancio;

Visto l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 42, 2[^] comma, lettera b) del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri, in attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Effettuata la votazione, in merito all'argomento in oggetto, in presenza di n. 16 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 12

- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)

- consiglieri astenuti n. 3 Botta, D'Asaro(PD) Viganò (Servire Giussano)

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. di riconoscere, per i motivi evidenziati in premessa, ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 26.842,00 oltre interessi legali dalla data del 2/01/2019 ed oltre alle spese di lite liquidate in € 286,00 per spese esenti ed € 5.000,00 per compensi, oltre 15% IVA e c.p.a., derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale ordinario di Monza Sezione Seconda civile n. 2535/2019 emessa nella causa iscritta al R.G. n. 2421/2019, promossa dalla società Bar Laghetto S.n.c. di Cazzaniga Annamaria & C.;
- 2. di prendere atto che l'importo complessivo da riconoscere a favore di Bar Laghetto S.n.c. di Cazzaniga Annamaria & C. è pari ad Euro 34.612,45;
- 3. di dare atto che la parte capitale della sentenza sfavorevole di cui alla deliberazione in esame è coperta da quota di avanzo di amministrazione prudenzialmente accantonata in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione 2018;
- 4. approvare la variazione al bilancio di previsione 2019/2021 necessaria per l'impiego della quota di avanzo di amministrazione accantonato destinata alla copertura della parte capitale di € 26.842,00 della sentenza sfavorevole per il Comune di Giussano, come da prospetto allegato B) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 5. di dare atto che le risorse occorrenti per la copertura delle spese di lite ed interessi liquidate in sentenza, ammontanti complessivamente ad € 7.770,45, trovano disponibilità negli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 competenza esercizio 2019 con imputazione al Titolo 1 "spese correnti" Missione 1 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"- Programma 11 "Altri servizi generali" e non si rende pertanto necessario procedere ad alcuna variazione di bilancio;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione della Corte dei Conti, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 23, comma 5. Legge 27/12/2002 n. 289;
- 7. di prendere atto della relazione tecnica allegata alla presente deliberazione con la quale vengono riportate informazioni utili a comprendere i motivi della lite oggetto del presente provvedimento (allegato "D");
- 8. di prendere atto del parere rilasciato dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 allegato "E") alla presente deliberazione;
- 9. di prendere atto che il competente Dirigente provvederà all'adozione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione della suddetta somma per complessivi € 34.612,45 agli aventi diritto, in forza della sentenza di cui sopra.

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n.16 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 12

- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)

- consiglieri astenuti n. 3 Botta, D'Asaro(PD) Viganò (Servire Giussano)

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegati:

- A) Pareri;
- B) Prospetto contabile di variazione redatto secondo lo schema 8/1 di cui al D.Lgs. 118/2011;
- C) Sentenza esecutiva del Tribunale ordinario di Monza Sezione Seconda civile n. 2535/2019;
- D) Relazione tecnica;
- E) Parere Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) D. Lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL Presidente del Consiglio

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Tagliabue

Dott. Filippo Ballatore



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N° 68 del 19/12/2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell'art. 32 L. n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi a norma dell'art. 124 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Giussano, 10/01/2020

SERVIZIO AFFARI GENERALI IL FUNZIONARIO Pierfrancesco Conti



ALLEGATO "A"

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194

DEL D. LGS. N° 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA N° 2535/2019 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 PER APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, in base all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprimo parere, vista la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Funzionario :	
Giussano, li 11/12/2019	IL SEGRETARIO GENERALE
	Settore Pianificazione E Gestione Del Territorio Dott. Filippo Ballatore



ALLEGATO "A"

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS.

N° 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA N° 2535/2019 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 PER

APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

FAVOREVOLE

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Funzionario: Tina Pellizzoni

Giussano, li 11/12/2019

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Marco Raffaele Casati



ALLEGATO "A"

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.

194 DEL D. LGS. N° 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA N° 2535/2019 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 PER APPLICAZIONE QUOTA DI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO

PARERE DI CONFORMITÀ

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e dell'art. 3.1 del Regolamento usi controlli interni: **NULLA DA DICHIARARE**

Giussano, li 11/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Filippo Ballatore

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE 2019

MICCIONE PROCESAMMA TITOLO	DEMOMBIA ZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 52	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ESERCIZIO 2019	in aumento	in diminuzione	DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	28.656,37			28.656,37	
		previsioni di competenza	820.876,25	26.842,00		847.718,25	
		previsioni di cassa	849.532,62	26.842,00		876.374,62	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	28.656,37			28.656,37	
		previsioni di competenza	820.876,25	26.842,00		847.718,25	
		previsioni di cassa	849.532,62	26.842,00		876.374,62	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	269.756,87			269.756,87	
		previsioni di competenza	5.069.198,41	26.842,00		5.096.040,41	
		previsioni di cassa	5.225.080,28	26.842,00		5.251.922,28	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00	
		previsioni di competenza	0,00	26.842,00		26.842,00	
		previsioni di cassa	0,00	26.842,00		26.842,00	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.529.402,63			1.529.402,63	
		previsioni di competenza	33.582.104,12	26.842,00		33.608.946,12	
		previsioni di cassa	32.709.520,68	26.842,00		32.736.362,68	

ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DEMONSTRATE	PREVISIONI AGGIOI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PRECEDENTE VARIAZIONE N. 52 - ESERCIZIO 2019	in aumento	in diminuzione	DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		318.702,58			318.702,58	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.218.417,62			2.218.417,62
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Non Vincolato		561.251,93			561.251,93
	Da trasferimenti		343.359,41			343.359,41
	Dalla contrazione di mutui		3.348,07			3.348,07
	Fondo contenzioso		0,00	26.842,00		26.842,00
	Altri accantonamenti		162.500,00			162.500,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti previsioni di competenza	5.922.133,34 33.582.104,12	26.842,00		5.922.133,34 33.608.946,12
		previsioni di cassa	29.693.376,65	20.042,00		29.693.376,65

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Cristina Folci, Data di stampa: 09/12/2019

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

N. R.G. 2421/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Seconda Sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2421/2019

tra

BAR LAGHETTO S.N.C. DI CAZZANIGA ANNAMARIA & C.

ATTORE/I

e

COMUNE DI GIUSSANO

CONVENUTO/I

Oggi **12 novembre 2019** ad ore **11.55** innanzi al dott. Alessandro Gnani, sono comparsi: Per BAR LAGHETTO S.N.C. DI CAZZANIGA ANNAMARIA & C. l'avv. FARINA MARCO

Per COMUNE DI GIUSSANO l'avv. FERRARI FRANCESCO

I procuratori delle parti concludono come da atti introduttivi e memorie conclusionali Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 429 c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Alessandro Gnani

RG n. 2421/20

Repert. n. 5788/2019 del 19/11/20



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Gnani ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2421/2019 promossa da:

BAR LAGHETTO S.N.C. DI CAZZANIGA ANNAMARIA & C. (C.F. 06489170966), con il patrocinio dell'avv. FARINA MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FARINA MARCO

ATTORE/I

contro

COMUNE DI GIUSSANO (C.F. 01063800153), con il patrocinio dell'avv. FERRARI FRANCESCO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 46 20900 MONZApresso il difensore avv. FERRARI FRANCESCO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La giurisdizione è di questo giudice poichè, se anche si trattasse di concessione pubblica, le controversie sulle indennità, come nel caso di specie, appartengono alla giurisdizione del g.o. ex art.133 codice del processo amministrativo.

Ma in realtà non vi è un contratto di concessione, bensì di locazione. Non si può avere concessione, posto che il bar non figura tra i beni del patrimonio indisponibile. Premesso che la qualifica rileva e attiene non all'area laghetto e quindi al parco, ma solo al bar, il doc.27 di parte convenuta è inconferente in quanto non riguarda una determina del Comune di Giussano ma di altri Comuni. Occorre secondo la giurisprudenza citata da ambedue le parti, che vi sia un atto amministrativo che qualifichi come appartenente al patrimonio indisponibile il bene, cioè il bar (c.d. elemento soggettivo). Tale delibera in questo caso manca, perché non vi fu alcuna determina pubblica di acquisizione del bene bar/chiosco al patrimonio dell'ente. Il doc.21 del convenuto è irrilevante poiché successivo alla stipula del contratto.

Detto quindi che si tratta di bene privatistico al tempo della stipula (cui del resto non seguì alcun oggettivo contegno autoritativo sul bene se non il contratto in questione), ne viene che il contratto ha

pagina 2 di 3

Sentenza n. 2535/2019 pubbl. il 12/11/20 RG n. 2421/20 Repert. n. 5788/2019 del 19/11/20

natura locatizia privatistica, come dimostrato sia dal nomen iuris, sia dal fatto che le parti sempre qualificarono i pagamenti come canone e non come indennità, sia dalla durata che mima quella dell'art.27 L.392/78, sia dalla presenza, in seno al contratto, di una clausola rinviante all'art.34 L.392/78; clausola del tutto incompatibile con la volontà di concludere una concessione-contratto. È vero che vi è nel contratto una clausola anomala, che prevede il recesso per ragioni di interesse pubblico in capo all'ente, ma ciò non è sufficiente a riqualificare il contratto in senso pubblicistico; la clausola deriva solo dalla volontà di salvaguardare un bene diverso (il parco/area) da quello in oggetto del contratto.

Ciò detto, l'indennità spetta. L'inadempimento del conduttore – se anche esistente – non fu la base del recesso del Comune, motivato dall'esigenza di riqualificare l'area. Ai sensi dell'art.34 L.392/78 l'indennità è esclusa non dall'inadempimento del conduttore, ma solo dalla risoluzione dovuta a suo inadempimento; ciò che qui non fu. E Cass.17681/11 riguardò un caso di risoluzione per inadempimento (sfratto per morosità).

Non vi è concorrenza parassitaria. Le ipotesi dell'art.35 L.392/78 sono tipiche e non applicabili per analogia (Cass.18748/16 che ha disatteso Cass.810/97 sul punto). E comunque, i seguenti fatti pacifici poiché non contestati dal convenuto escludono il parassitismo: a) il bar è visibile anche dall'esterno del parco; b) è posto al limitare del parco; c) non c'è alcuna restrizione o limitazione di ingresso al parco. Ciò significa che è ben possibile che vada al bar anche chi non abbia alcuna intenzione di frequentare il parco, ma, ad esempio, entri ed esca al solo scopo di andare al chiosco. Donde un avviamento proprio del bar, secondo il dictum di Cass.18748/16.

Il quantum, non contestato, è di €26.842 oltre interessi legali dalla data del rilascio, ovvero dal 2.1.2019 (Cass.7168/97)

Spese di lite secondo soccombenza del convenuto

P.O.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

condanna il convenuto a pagare all'attore €26.842 oltre interessi legali dal 2.1.2019, oltre alle spese di lite liquidate in €286 per spese esenti, €5000 per compensi, oltre 15%, iva e cpa

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Monza, 12 novembre 2019

Il Giudice dott. Alessandro Gnani



ALLEGATO "D" ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Relazione istruttoria ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I., PER SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA N. 2535/2019 PUBBLICATA IL 12/11/2019.

Premesso che:

- in data 24/04/2008, il Comune di Giussano stipulava con il Sig. Pierangelo Borin un contratto di locazione commerciale, di cui alla L. 392/1978 (Rep. 5885/2008), avente ad oggetto un edificio (chiosco-bar), sito all'interno dell'"area laghetto", appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente, da destinarsi a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (bar); il contratto prevedeva una durata della locazione pari a sei anni, rinnovabili per altri sei;
- l'art. 2 del precitato contratto prevedeva la facoltà di recesso del Comune, per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento e con preavviso di mesi sei ed il successivo art. 7, dava atto dell'esistenza di "un importante intervento di riqualificazione urbanistico ambientale riguardante l'area laghetto", stabilendo l'ulteriore facoltà per l'Ente di interrompere la locazione "al fine di consentire la migliore esecuzione degli interventi oggetto della predetta riqualificazione";
- con determinazione dirigenziale n. 546 del 21/04/2009, veniva preso atto del sub-ingresso, nel precitato contratto, della società Bar Laghetto s.n.c. di Cazzaniga Anna Maria & C. all'originario intestatario (Sig. Borin), con versamento della cauzione da parte del nuovo conduttore;
- a seguito dell'inserimento nella programmazione dell'ente 2018-2020 (Con Delibera di C.C. n. 14 del 9 marzo 2018) dell'intervento di riqualificazione indicato nel precitato contratto di locazione ed una volta depositato il progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base di concessione per la sistemazione dell'immobile in questione (bar), al fine di poter avviare il procedimento propedeutico all'affidamento della concessione stessa (che presupponeva la previa ripresa in possesso dell'immobile da parte del Comune), l'Ufficio tecnico comunale, con nota protocollo n. 21622 del 31/07/2018, comunicava al locatario di volere esercitare la facoltà di recesso prevista dal già citato art. 2 del sopra richiamato contratto;
- sennonché, a fronte dell'esercizio di tale facoltà di recesso, con nota Prot. 26394 del 25/09/2018, il locatario contestava il comportamento dell'Ente rivendicando il proprio diritto ad ottenere l'indennità di perdita dell'avviamento, prevista dall'art. 34 della L. 392/1978, riservandosi di assumere ogni azione a tutela dei propri interessi;
- successivamente, con nota protocollo 33760 del 6/12/2018, il locatario comunicava l'intenzione di voler anticipare la restituzione dell'immobile in argomento prima del periodo di recesso (al 31/12/2018), rimarcando il proprio diritto all'indennità di avviamento e la restituzione della cauzione versata, riservandosi ulteriori azioni a propria tutela;
- con nota protocollo n. 44 del 02/01/2019, il locatario restituiva le chiavi dell'immobile in questione;
- con nota protocollo n. 1065 del 11/01/2019, l'Ufficio Tecnico comunale, ritenendo illegittima la scelta del locatario di riconsegnare l'immobile anticipatamente alla scadenza del preavviso di recesso, senza corresponsione del canone per detto periodo, intimava il medesimo locatario a versare il rateo del mese di gennaio 2019;
- a detta nota, seguiva comunicazione del locatario di rifiuto a corrispondere il rateo richiesto nonché di intimazione alla restituzione della cauzione versata e dell'indennità di perdita dell'avviamento (Prot. 1467 del 16/01/2019);



- l'Amministrazione comunale, con nota Prot. 3617 del 06/02/2019, ritenuto che la facoltà di recesso per pubblico interesse fosse stata legittimamente esercitata da parte degli Uffici Comunali, e che, diversamente, risultasse ingiustificato il rifiuto alla corresponsione dell'ultima rata del canone da parte della società locataria, comunicava a quest'ultima la non debenza dell'indennità di perdita dell'avviamento a fronte dell'intervenuto inadempimento contrattuale e, comunque, in ragione dell'appartenenza dell'immobile al patrimonio indisponibile dell'Ente;
- con successiva comunicazione Prot. 3829 del 07/02/2019, il Comune comunicava l'avvenuto svincolo della cauzione in quanto, ai sensi dell'art. 8 del contratto, la stessa non poteva essere imputata in conto canone, pur riservandosi ogni azione a propria tutela circa il recupero del rateo di gennaio 2019;
- solo in seguito a detta ultima comunicazione, a contratto ormai dichiaratamente risolto per inadempimento, la società locataria versava il canone per la mensilità di gennaio 2019, con reversale n. 1472 del 14/02/2019;
- a seguito del rilascio dell'immobile, e quindi dell'effettiva riacquisizione dello stesso nella disponibilità dell'ente, con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione, intervenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2019, risultava possibile procedere all'avvio del procedimento prodromico alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto attuatore del *project financing* ad iniziativa comunale che veniva approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10/04/2019;
- sennonché, nonostante l'inadempimento contrattuale posto in essere poco prima dell'approvazione del precitato *project financing* ad iniziativa comunale, in data 28/03/2019, con Prot. n. 9157, veniva notificato al Comune di Giussano un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. avanti il Tribunale di Monza, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'indennità di perdita di avviamento di cui all'art. 34 L. 392/78 e per l'effetto, in ogni caso, la condanna del Comune di Giussano a corrispondere alla ricorrente medesima la somma di €. 26.842,00, ovvero la diversa somma che sarebbe risultata dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese e compensi;
- con delibera n. 69 del 09/04/2019, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco pro-tempore a costituirsi e resistere in giudizio avverso il precitato ricorso avanti Tribunale di Monza, assegnato alla Sez. II^ Civile e rubricato al R.G. n. 2421/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 296 del 18/04/2019, veniva affidato l'incarico di patrocinio legale e difesa in giudizio del Comune di Giussano nella causa in argomento per una spesa complessiva pari ad €. 4.815,00 IVA ed oneri riflessi inclusi;
- in data 12/11/2019, all'esito del primo grado di giudizio, il Tribunale adito, venendo meno alle richieste della difesa del Comune, pubblicava la Sentenza n. 2535/2019, nella quale condannava il convenuto Comune a pagare all'attore € 26.842,00 oltre interessi legali dal 02/01/2019, oltre alle spese di lite liquidate in €. 286,00 per spese esenti, € 5.000,00 per compensi, oltre 15%, IVA e CPA.

La presente istruttoria è stata condotta al fine di sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale la situazione debitoria dell'Ente, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000.

Giussano, lì 05/12/2019.

Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Ing. David Cornacchia

COMUNE DI GIUSSANO

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I., A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA - SECONDA SEZIONE CIVILE N. 2535/2019 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 PER APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Visti:

- l'art. 239, comma 1 lettera b) del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 194, comma 1 lettera a) del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 175 del TUEL che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al PEG;
- l'art. 24 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Giussano;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, per l'importo di € 26.842,00 quale "parte capitale" oltre € 188,85 per interessi legali ed € 7.581,60 per spese di lite, derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Monza - seconda sezione civile - n. 2535/2019, a definizione della causa iscritta al R.G. n. 2421/2019 promossa dalla società Bar Laghetto S.n.c. di Cazzaniga Annamaria & C. per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'indennità di perdita di avviamento di cui all'art. 34 L. 392/1978;

Verificato che il riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio risulta un necessario adempimento, nel rispetto del citato art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che, come risulta dalla proposta di deliberazione in oggetto, le risorse finanziarie occorrenti per la copertura della sentenza sfavorevole in esame a seguito della quale si è generato debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 per complessivi Euro 34.612,45, risultano disponibili come di seguito evidenziato:

- la quota capitale di € 26.842,00 potrà essere finanziata dall'utilizzo di quota di avanzo di amministrazione appositamente accantonata in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione 2018, previa variazione al bilancio di previsione 2019-2021 da approvare in questa sede come da prospetto allegato B) alla suddetta proposta di deliberazione;
- 2) le spese di lite e gli interessi legali, pari ad euro 7.770,45 complessivi, potranno essere finanziate nell'ambito delle disponibilità rilevabili fra gli stanziamenti 2019 già allocati nel bilancio di previsione 2019-2021, senza la necessità di procedere ad alcuna variazione di bilancio;

Riscontrata la regolarità contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- 1. in merito al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 26.842,00 quale "parte capitale" oltre € 188,85 per interessi legali ed € 7.581,60 per spese di lite, per un totale pari ad Euro 34.612,45, come da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Monza richiamata in premessa;
- 2. per congruità, coerenza ed attendibilità contabile in ordine alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio contabile 2019, per applicazione della quota accantonata di avanzo di amministrazione di Euro 26.842,00 in coincidenza della "parte capitale" di cui alla citata sentenza esecutiva del Tribunale di Monza, come da prospetto contabile di variazione allegato B) alla suddetta proposta di deliberazione consiliare.

Giussano, 9 dicembre 2019

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Rag. Roberto Tassi

I REVISORI: Dott.ssa Silvia Gasparini

Dott. Alessandro Moretti